

Delibera n° 125

Estratto del processo verbale della seduta del
23 gennaio 2015

oggetto:

LR 6/2013 ART 8 E LR 27/2014 ART 8 COMMA 8: DESIGNAZIONE COMPONENTI COLLEGI SINDACALI DEGLI ENTI DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE.

Debora SERRACCHIANI	<i>Presidente</i>	<i>presente</i>
Sergio BOLZONELLO	<i>Vice Presidente</i>	<i>presente</i>
Loredana PANARITI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Paolo PANONTIN	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Francesco PERONI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Mariagrazia SANTORO	<i>Assessore</i>	<i>assente</i>
Maria Sandra TELESCA	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Gianni TORRENTI	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>
Sara VITO	<i>Assessore</i>	<i>presente</i>

Daniele BERTUZZI Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto l'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013 e del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007) il quale dispone:

- al comma 3 che "Il collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari, delle aziende ospedaliere e ospedaliero - universitarie e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici dura in carica tre anni ed è composto da quattro componenti di cui uno individuato dal Ministero dell'economia e delle finanze";
- al comma 4 che "I componenti del collegio sindacale delle aziende per i servizi sanitari sono designati due dall'Amministrazione regionale, che individua anche il componente cui attribuire le funzioni di presidente, e uno dalla Conferenza dei sindaci, di cui all' articolo 13 della legge regionale 30 agosto 1994, n. 12 (Disciplina dell'assetto istituzionale ed organizzativo del Servizio sanitario regionale ed altre disposizioni in materia sanitaria e sullo stato giuridico del personale regionale);
- al comma 5 che "I componenti del collegio sindacale delle aziende ospedaliero - universitarie sono designati uno dall'Amministrazione regionale che, d'intesa con l'università, individua il componente cui attribuire le funzioni di presidente, uno dall'università e uno dalla Conferenza permanente per la programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria regionale, di cui all' articolo 1 della legge regionale 8/2001;
- al comma 10 il rinvio, per quanto dallo stesso non previsto, alla disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Disposizioni urgenti in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 , come modificato dal decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 e altre disposizioni in materia di sanità e politiche sociali);

Visto il D.Lgs. n. 502/1992 che:

- all'art. 3, comma 13, dispone che il collegio sindacale è nominato con provvedimento del direttore generale, che lo convoca per la prima seduta, e che ai componenti spetta un'indennità annua lorda fissata in misura pari al 10 per cento degli emolumenti del direttore generale e che al relativo presidente compete una maggiorazione pari al 20 per cento dell'indennità fissata per gli altri componenti;
- all'art. 3-ter, comma 1, dispone che il collegio sindacale, in particolare:
 - a) verifica l'amministrazione dell'azienda sanitaria sotto il profilo economico;
 - b) vigila sull'osservanza della legge;
 - c) accerta la regolare tenuta della contabilità e la conformità del bilancio alle risultanze dei libri e delle strutture contabili ed effettua, periodicamente, verifiche di cassa;
 - d) riferisce, almeno trimestralmente, alla Regione sui risultati del riscontro eseguito, denunciando immediatamente i fatti se vi è sospetto di gravi irregolarità;
- all'art. 3 ter, comma 3, stabilisce che i componenti dei collegi sindacali, sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia, ovvero tra i funzionari del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica che hanno esercitato per almeno tre anni le funzioni di revisori dei conti o di componenti dei collegi sindacali;

Vista la legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17, recante, a decorrere dal 1° gennaio 2015, il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme di programmazione sanitaria e sociosanitaria, ed in particolare l'art. 11 il quale dispone dalla suddetta data la decadenza, tra le altre, degli organi delle Aziende per i servizi sanitari n. 1, 2, 3, 4, 5 e 6, dell'Azienda ospedaliero-

universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste, dell'Azienda ospedaliero-universitaria "S. Maria della Misericordia" di Udine e dell'Azienda ospedaliera "Santa Maria degli Angeli" di Pordenone;

Atteso che, conseguentemente, il 31 dicembre 2014 i collegi sindacali dei suddetti Enti terminano il relativo mandato;

Precisato che le funzioni territoriali delle Aziende per i servizi sanitari, con le precisazioni di cui alla LR 17/2014, sono attribuite alle Aziende per l'assistenza sanitaria di cui all'art. 5 della predetta legge;

Atteso, quindi, che la disciplina di cui all'art. 8, comma 4, della LR 6/2013 relativa alle Aziende per i servizi sanitari si intende riferita ora alle Aziende per l'assistenza sanitaria;

Visto l'art. 8, comma 8, lett. b) della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, recante la composizione del collegio sindacale dell'Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi;

Rilevato, per quanto sopra, che è necessario provvedere alla individuazione dei componenti di designazione regionale al fine di consentire ai nuovi organi di vertice degli Enti del Servizio sanitario regionale di provvedere alla costituzione dei nuovi collegi sindacali;

Ritenuto, pertanto, di procedere, come specificato nel documento allegato quale parte integrante, alla designazione dei componenti di propria competenza con riferimento ai quali sono stati acquisiti i curricula professionali agli atti della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia;

Dato atto che, ai sensi del comma 6 dell'art. 8 della LR 6/2013, è stata acquisita l'intesa con l'Università degli studi di Trieste e l'Università degli studi di Udine, relativamente al componente cui attribuire le funzioni di presidente del collegio sindacale rispettivamente dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Ospedali riuniti" di Trieste e dell'Azienda ospedaliero-universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine;

Considerato, infine, opportuno:

- che l'organo di vertice di ciascun Ente del SSR assicuri che il mandato del relativo collegio sindacale, come previsto per legge, proprio in virtù delle funzioni che lo stesso deve svolgere, possa venire espletato nella sua interezza;
- che, quindi, la durata dell'organo in parola possa decorrere dalla data di effettivo insediamento presso il relativo Ente;

Atteso che la durata dei collegi sindacali delle Aziende ospedaliero-universitarie è connessa all'attuazione di quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2 della LR 17/2014;

Precisato che ciascun organo di vertice, competente all'adozione dell'atto di nomina del relativo collegio sindacale, accerterà che in capo ai soggetti designati, ai fini dell'effettiva immissione nelle funzioni di componente di collegio sindacale, sussistano i requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico;

Tutto ciò premesso la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alla salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, all'unanimità

Delibera

- 1.** di designare, ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6, e ai sensi dell'art. 8, comma 8, lett. b), della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27, i componenti dei collegi sindacali degli Enti del Servizio Sanitario regionale come specificato nel documento allegato quale parte integrante;
- 2.** la Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia trasmetterà il presente provvedimento agli Enti di cui al punto 1);
- 3.** ciascun organo di vertice, competente all'adozione dell'atto di nomina del relativo collegio sindacale, accerterà che in capo ai soggetti designati, ai fini dell'effettiva immissione nelle funzioni di componente di collegio sindacale, sussistano i requisiti prescritti per lo svolgimento dell'incarico;
- 4.** gli organi di vertice degli enti di cui al punto 1) trasmetteranno alla Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia il decreto di nomina del collegio sindacale ed il relativo termine di durata.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE